



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001841 P-4.22.25
del 22/02/2019



22494831

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea - COM(2019) 53.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Funzionario delegato
Roberto Biasini (*)

(*) Firma su delega del Capo Dipartimento, Cons. Diana Agosti

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea

- **Codice della proposta:** COM(2019) 53 final del 30/01/2019
- **Codice interistituzionale:** 2019/0019
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Premessa: finalità e contesto

- **Quadro normativo**

I sistemi di sicurezza sociale dei Paesi membri dell'Ue sono coordinati dal Regolamento CE n. 883/2004 e dal Regolamento di applicazione n. 987/2009. Attraverso tali regolamenti i cittadini che fanno uso della libera circolazione possono beneficiare di diritti di sicurezza sociale che non potrebbero avere in relazione alle sole normative nazionali. Le istituzioni previdenziali degli Stati membri collaborano tra loro per determinare il diritto e la misura delle prestazioni (pensioni di invalidità, vecchiaia, superstiti prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di malattia, maternità e paternità, disoccupazione, prestazioni familiari). A decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione, se non sarà concluso un accordo di recesso, la normativa sul coordinamento della sicurezza sociale non si applicherà più nelle relazioni tra l'Unione e il Regno Unito e ciò comporterà la decadenza dei diritti in tema di sicurezza sociale per coloro che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di sicurezza sociale del Regno Unito poiché lo stesso, a decorrere dalla data del recesso, diventerà un paese terzo.

- **Finalità generali**

La Commissione, ha più volte sottolineato che la tutela dei cittadini dell'Unione nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nell'Unione europea, costituisce una priorità. La presente proposta di Regolamento attiene al piano di preparazione e di emergenza dell'Unione per attenuare gli effetti negativi del recesso del Regno Unito senza accordo ed è volta a garantire che le persone che hanno esercitato, in quanto cittadini dell'Unione, il loro diritto alla libera circolazione, prima della data del recesso, mantengano i loro diritti in materia di sicurezza sociale in relazione a fatti o avvenimenti verificatesi e a periodi maturati prima della data del recesso. Le disposizioni previste dalla Proposta di Regolamento sono estese agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, nonché ai membri delle famiglie e ai superstiti di tutte le citate categorie. Pertanto, al fine di salvaguardare i diritti dei cittadini europei, la Commissione propone un Regolamento che obbliga gli stati membri dell'Unione a continuare ad applicare la normativa di coordinamento ai cittadini dell'Ue che hanno lavorato e vissuto nel Regno Unito per periodi maturati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione.

- **Elementi qualificanti ed innovativi**

Il Regolamento oggetto della proposta della Commissione si configura come una misura di emergenza tesa ad affievolire i rischi associati al recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso. Tuttavia, risulta opportuno evidenziare che la proposta in esame sembra mancare della reciprocità per poter attuare il coordinamento secondo i principi previsti dal Trattato UE.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta, si basa sull'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto attiene misure in materia di sicurezza sociale necessarie per l'istaurazione della libera circolazione dei lavoratori. La proposta, tuttavia, pur partendo dalla base giuridica corretta, ovvero il diritto alla libera circolazione, sembra non tener conto del fatto che i sistemi di sicurezza sociale, non essendo armonizzati, devono coniugare la dimensione nazionale con i principi e gli obiettivi della Ue. Per fare ciò è indispensabile la collaborazione amministrativa delle istituzioni dello Stato coinvolto. Da ciò discende che, il Regno Unito, una volta divenuto paese terzo, non avrà più alcun obbligo in tal senso nei confronti degli Stati membri dell'Ue in quanto il regolamento non sarà applicabile nel suo sistema giuridico.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- Fermo restando il principio comunitario volto ad assicurare il mantenimento dei diritti per i cittadini che fanno uso della libera circolazione e pur condividendo la necessità di un approccio coordinato, a livello dell'Unione, per tutelare i diritti in materia di sicurezza sociale, si evidenzia che, sul piano concreto, il Regolamento possa impattare sui sistemi di sicurezza sociale nazionali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- Al riguardo si segnalano perplessità in merito all'aderenza della proposta in esame al principio di proporzionalità, ciò in quanto la finalità di salvaguardare i legittimi diritti di cittadini che hanno lavorato o vissuto nel Regno Unito potrebbe causare ripercussioni sull'organizzazione amministrativa, sulla gestione e sulla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale nazionali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che lo strumento proposto dalla Commissione individua degli obblighi unilaterali a carico degli Stati membri che potrebbero intervenire negativamente sul sistema di gestione degli enti previdenziali e del servizio sanitario nazionale.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nella proposta di Regolamento sono da ritenersi conformi all'interesse della comunità italiana nel Regno Unito, ma potrebbero impattare in modo problematico sul piano amministrativo e finanziario come già segnalato.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- Allo stato attuale, l'Unione europea dovrebbe intervenire invitando gli Stati membri a negoziare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale basati sui principi che regolano il diritto comunitario. In alternativa, in via provvisoria, ripristinare le precedenti convenzioni bilaterali con il Regno Unito, al fine di garantire un sistema basato sulla reciprocità.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- La valutazione di impatto finanziario non risulta di facile identificazione, la stessa potrà essere definita solo ricorrendo al necessario coordinamento con le istituzioni del Regno Unito. Non avendo ulteriori elementi di valutazione, potrebbe desumersi che gli Stati membri dovranno farsi carico unilateralmente dei costi delle prestazioni, anche in relazioni a periodi di lavoro svolti nel Regno Unito e della gestione amministrativa di fatti, eventi o situazioni verificatisi nel Regno Unito da cui discendono diritti sociali. La copertura finanziaria, la cui stima non è al momento possibile, sarà quindi a carico degli Stati membri.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Si segnala, quale elemento di criticità della proposta in esame, che la gestione dei singoli dossier potrebbe presentarsi problematica in mancanza di contatti con l'istituzione britannica, che è in possesso dei dati necessari ai fini del calcolo delle prestazioni. Si dovrà eventualmente far riferimento alle dichiarazioni degli interessati, poiché le norme britanniche sulla protezione dei dati sono molto rigide.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- In materia sanitaria, gli obblighi finanziari incomberanno sulle Regioni anche se il coordinamento di tale materia sarà di competenza del Ministero della salute.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- Per quanto riguarda gli effetti in termini di semplificazione burocratica, si rappresenta il rischio per le istituzioni previdenziali erogatrici di prestazioni, in presenza di uno strumento che determini diritti soggettivi, di non disporre dei mezzi e delle informazioni necessari idonei a garantire la fruizione da parte dei cittadini dei diritti regolati dalla Proposta. La difficoltà di acquisizione e verifica delle dichiarazioni degli interessati potrebbe portare ad un incremento di errori e possibili frodi, tali da generare contenziosi sia a livello nazionale che presso la Corte di giustizia Ue.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- L'impatto positivo della Proposta in esame, riguarda la ricaduta sui cittadini e sulle imprese. Il Regolamento, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al e nel Regno Unito, salvo nel caso in cui sia entrato in vigore entro tale data un accordo di recesso, infatti, consentirebbe ai soggetti richiamati in premessa di poter beneficiare dei diritti derivanti dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale anche in mancanza di un reale coordinamento tra le istituzioni. Tale situazione sembrerebbe però poi pesare sui singoli Stati membri.

IL REFERENTE PER L'INFORMAZIONE QUALIFICATA

Dirigente responsabile

Div. III del Segretariato Generale

dott.ssa Silvia Maria Lagonegro

